

DICHIARAZIONI D'INTENTO

cosa fare quando si riceve una dichiarazione d'intento e responsabilità

La Corte di Cassazione di recente torna sul tema della responsabilità del cedente che applica il regime di non imponibilità IVA sulla base di una **dichiarazione d'intento**.

La pronuncia chiarisce che le modifiche introdotte dal D.Lgs 175/2014, hanno trasferito sull'esportatore abituale l'obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, **ma non hanno determinato una deresponsabilizzazione del fornitore**: in presenza di elementi anomali, il cedente deve dimostrare di non conoscere la frode e di non essersene potuto rendere conto nonostante l'adozione di tutte le misure ragionevoli esigibili da un operatore economico diligente; la verifica non può essere circoscritta alla sola regolarità formale della dichiarazione d'intento, ma deve estendersi agli indizi concretamente percepibili, da valutare nel loro complesso.

La **dichiarazione d'intento** costituisce lo strumento attraverso il quale l'esportatore abituale manifesta al fornitore la volontà di effettuare **l'acquisto senza applicazione dell'IVA**.

Tuttavia, la dichiarazione non può trasformare un'operazione imponibile in non imponibile quando i presupposti sostanziali non esistono. In altri termini, **il documento non crea lo status di esportatore abituale**: presuppone che tale status sussista effettivamente.

Quando la **dichiarazione d'intento** ricevuta si rivela **ideologicamente falsa**, il cedente può sottrarsi alle conseguenze derivanti dall'erronea applicazione del regime di non imponibilità soltanto se dimostra:

- di **non essere stato coinvolto nella frode**;
- di **non essere stato a conoscenza dell'assenza dei requisiti** per applicare la non imponibilità;
- di **non essersene potuto rendere conto**;
- di **avere adottato tutte le misure ragionevoli, in proprio potere**, per verificare che l'operazione non lo conducesse a partecipare alla frode.

I controlli formali da effettuare quando si riceve una dichiarazione d'intento

Si deve anzitutto verificare la **corretta trasmissione della dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle Entrate e riportare correttamente i relativi dati nella fattura elettronica.

Una possibile traccia di **procedura di controllo** può comprendere:

Verifica	Finalità
Riscontro telematico della dichiarazione d'intento	Verificare la formale esistenza e validità del documento tramite la procedura messa a disposizione dall'agenzia delle entrate.
Controllo del protocollo indicato in fattura	Assicurare la corretta correlazione con l'operazione.

Verifica	Finalità
Visura camerale aggiornata	Verificare data di costituzione, attività, sede, amministratori e stato dell'impresa.
Analisi della data di inizio attività	Individuare situazioni temporalmente incompatibili o anomale rispetto allo <i>status</i> dichiarato.
Verifica della coerenza economica dell'operazione	Individuare acquisti non proporzionati alla struttura e all'attività del cliente.
Conservazione delle verifiche effettuate	Documentare <i>ex post</i> la diligenza adottata.
Approfondimento in presenza di anomalie	Evitare che segnali convergenti vengano ignorati.

In sintesi non è quindi sufficiente giustificarsi di **non avere accesso alle banche dati riservate dell'Amministrazione finanziaria**, o di avere riscontrato la trasmissione della dichiarazione d'intento dal portale dell'Agenzia delle Entrate.

Il parametro utilizzato dalla Cassazione non è quello dell' "onniscienza" del fornitore, ma quello della **diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore economico avveduto** sulla base delle informazioni accessibili e delle anomalie concretamente percepibili.

Il cedente non deve e non può sostituirsi all'Agenzia delle Entrate, ma **non può** neppure **ignorare le circostanze oggettive** che rendano anomala la qualifica di esportatore abituale, dichiarata dal cliente.